



Accordo

Area Comparto: Applicazione art. 86 comma 10 del CCNL 21.5.2018

LE PARTI

- Richiamato l'art. 86 del CCNL 21.5.2018 che disciplina le "Indennità per particolare condizioni di lavoro";
- richiamata altresì la nota prot.n. 4488 del 8.2.2019 recante indicazioni in merito all'applicazione del succitato articolo a seguito delle Linee regionali di indirizzo sulla contrattazione integrativa di cui alla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2278 del 22.12.2018, del parere ARAN del 15.11.2018 e degli approfondimenti tecnici e sindacali svolti, anche in sede metropolitana;
- dato atto che con tale documento sono state, tra l'altro, individuate le strutture aziendali ove riconoscere le indennità previste dal comma 6 (terapie intensive, sale operatorie, sub intensive e servizi nefrologia e dialisi, servizi malattie infettive) in base alle caratteristiche previste dalle linee regionali e agli elementi di specificità dell'assetto organizzativo delle aree assistenziali di questa Azienda;
- considerato che il CCNL prevede che le indennità di disagio di cui al comma 6 competano per ogni giorno di effettivo servizio prestato al personale che svolge attività di assistenza diretta sul paziente e specificamente al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari, questi ultimi in applicazione del comma 9;
- dato atto che questa Azienda USI ha già dato corso alla corresponsione delle indennità di disagio di cui al comma 6 a favore del personale che svolge attività di assistenza diretta sul paziente ed in particolare al personale infermieristico (**che ricomprende infermieri e ostetriche**) con decorrenza 1.1.2019 e agli operatori socio-sanitari dalla data di entrata in vigore del CCNL;
- tenuto conto che il successivo comma 10 del succitato art. 86 prevede che *"Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un interno turno lavorativo nei servizi di riferimento."*

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- di riconoscere, in applicazione del comma 10 dell'art. 86 del CCNL 21.5.2018, le indennità giornaliere del comma 6 lett. a) e b) ai seguenti operatori del ruolo sanitario che svolgono attività di assistenza diretta sul paziente limitatamente ai giorni in cui prestino un intero turno lavorativo nei seguenti servizi:

TERAPIE INTENSIVE e SALE OPERATORIE

STRUTTURA	PROFILI	ATTIVITA'
Blocco Operatorio – Imola	Tecnici radiologia	Nell'area della attività di sala operatoria

TERAPIE SUB-INTENSIVE e SERVIZI DI NEFROLOGIA E DIALISI

STRUTTURA	PROFILI
Radiologia	tecnici radiologia, nelle sole giornate di attività al DEA
Area critica	tecnici radiologia, nelle sole giornate di attività di emodinamica

Le indennità verranno riconosciute nei valori fissati dal CCNL a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

La relativa spesa annua pari a circa € 10.000 è a carico del fondo ex art. 80 del CCNL 21.5.2018 e trova copertura con parte degli incrementi previsti dal comma 3 lett. a) del medesimo art. 80 a valore sul 2019 (€ 91 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 – pari a € 126.490).

Imola,

Letto e siglato dalle parti sottoindicate:

Per la Direzione Aziendale

F. to Direttore Amministrativo

F.to Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica

Per la RSU Aziendale

F.to Coordinatore RSU

Per le OO.SS di categoria

F.to FP CGIL

F.to CISL FP

F.to FIALS

F.to NURSING UP